



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N. 45

Riunione del 13 Febbraio 2018

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni – Componente Estensore

45.17.18 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

1) Società SAB VOLLEY SSDRL LEGNANO

2) Sig. Alfio Nebuloni quale Presidente della Società SAB VOLLEY SSDRL LEGNANO

IL TRIBUNALE FEDERALE

Visto il provvedimento n. 01/2018 emesso dal Giudice di Lega Serie A Femminile il 24 Gennaio 2018 con il quale si deferiva la Società SAB VOLLEY ssdl Legnano ed il Presidente della stessa a seguito di comunicazione ai sensi dell'art. 2 bis comma 4 del Regolamento Ammissione Campionati 2017/2018 dei tesserati Alice Degradi e Andrea Pistola relativa al mancato rispetto dell'accordo sul pagamento di quanto dovuto; preso atto della mancata costituzione in giudizio degli incolpati;

OSSERVA

Il Giudice di Lega riceveva in data 20 Gennaio 2018 dall'atleta Alice Degradi, tesserata per il sodalizio Sab Volley ssdl Legnano comunicazione relativa al mancato pagamento di due mensilità scadute alla data del 31 dicembre 2017, pari all'importo totale di euro 5.000.00. A fronte di tale posizione la società in data 24/01/2018 inviava allo stesso giudice copia del bonifico effettuato in favore dell'atleta.

Sempre nello stesso provvedimento oggetto di deferimento, il Giudice di Lega richiamava altra denuncia del 15/01/2018 del tecnico Andrea Pistola, tesserato Sab Volley ssdl Legnano e relativa al mancato pagamento della somma di euro 8.875,00, scaduta alla data del 31 dicembre 2017.

Con tali premesse, ricevute le comunicazioni ai sensi dell'art. 2 bis comma 4 e 5 Regolamento Ammissioni ai Campionati 2017/18, il Giudice di Lega non ritenendo valide le giustificazioni addotte dalla società con riferimento ad un contenzioso con il tesserato Andrea Pistola, applicava alla Società SAB VOLLEY ssdl Legnano la



sanzione pecuniaria di € 2.500,00 e disponeva l'invio degli atti per competenza agli organi della Federazione Italiana Pallavolo proponendo la penalizzazione di punti 1 (uno) per la Società SAB VOLLEY ssdlr Legnano nella classifica di Regular Season della Stagione Sportiva 2017/18 e proponendo l'interdizione di mesi 1 (uno) da qualsiasi incarico federale e di rappresentanza di Società di Lega per il rappresentante legale della Società Sab Volley ssdlr Legnano.

All'udienza del 13 Febbraio 2018, così anticipata per motivi di opportunità la data già fissata per il 28 Febbraio 2018, il Tribunale esaminava la richiesta di rinvio pervenuta a mezzo mail dal Presidente del sodalizio, rigettandola poiché priva di un valido motivo o prova per l'accoglimento. Nessuno era presente per gli incolpati e per la Lega.

All'esito della discussione emetteva il dispositivo in calce riportato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminati gli atti emerge chiaramente come gli incolpati non abbiano ottemperato nei modi e termini previsti alle obbligazioni assunte nei confronti almeno del tesserato Pistola; il fatto è poi ammesso e giustificato con un contenzioso che la società avrebbe iniziato per altri motivi con il tecnico. Come già chiarito dal Giudice di Lega nel proprio provvedimento, la società non ha rispettato le procedure previste dall'art. 2 punto 11 lettera j III del Regolamento ammissione campionati serie A1 e A2 femminile stagione 2017/2018 e pertanto il comportamento omissivo non può trovare alcuna giustificazione in tale sede.

La condotta contestata implica la violazione dell'art. 99 lett. a del Reg. Giur. e comporta l'applicazione delle specifiche sanzioni che detta norma prevede.

La mancata costituzione in giudizio e l'assoluta inerzia degli incolpati testimoniano della insussistenza di elementi giustificativi ed ostativi all'accertamento della loro colpevolezza che può dunque ritenersi pacifica. Ai fini della sanzione va comunque tenuto conto del grado di gravità dei fatti contestati e della consistenza delle obbligazioni disattese.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale:

- a) Valutata la condotta degli incolpati ed accertata la responsabilità dei medesimi in ordine a tutti i fatti contestati, delibera di infliggere le seguenti sanzioni:



- A carico del sodalizio Sab Volley ssdrl Legnano la penalizzazione di 1 (uno) punto nella classifica di Regular Season da scontare nella stagione sportiva 2017-2018;
- A carico del Presidente sig. Alfio Nebuloni la sospensione da ogni attività federale e da qualsiasi incarico di rappresentanza di Società di Lega per mesi 1 (uno).

Roma, 13 Febbraio 2018

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affisso il 13 Febbraio 2018